



**COMUNE DI BIBBONA**

*PROVINCIA DI LIVORNO*

**REGOLAMENTO  
DELLA COMMISSIONE  
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

---

## Indice

Art. 1 - Istituzione della Commissione .....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Funzioni.....	3
Art. 5 - Composizione.....	4
Art. 6 - Funzionamento della Commissione .....	4
Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari .....	5
Art. 8 - Disposizioni finali .....	5

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

---

## Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Bibbona la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

## Art. 2 – Finalità

1. La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3 e 51 della Costituzione.
2. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:
  - politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
  - politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
  - politiche integrate per cultura di genere;
  - politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.

## Art. 3 – Definizioni

1. ai fini di questo regolamento si intende:
  - a. per **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;
  - b. per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
  - c. per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
  - d. per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un genere.

## Art. 4 – Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione ha il compito di:
  - verificare in modo continuativo e sistematico lo stato di attuazione dello Statuto e delle leggi statali e regionali riferite alla parità di genere, promuovendo e sollecitando le opportune modifiche, nonché vigilare sulla effettiva applicazione delle leggi stesse, operando concretamente, con pareri, proposte e consulenze per la rimozione di forme di discriminazione;
  - esprimere pareri al Consiglio, alla Giunta su proposte di provvedimenti amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la parità di genere e le sue diverse forme di partecipazione nella società civile;

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

---

- procedere allo studio sulla politica dei tempi formulando proposte al consiglio per la determinazione degli indirizzi generali sul coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei servizi pubblici;
- promuovere progetti ed interventi tesi ad incrementare la parità di genere nell'accesso al lavoro e nella valorizzazione professionale agli occupati, adottare e sostenere l'adozione di azioni positive, verificandone quindi l'esecuzione;
- adottare iniziative per la diffusione di informazioni e per lo svolgimento di indagini conoscitive sulla parità di genere degli occupati anche in lavori stagionali e precari, nonché effettuare ricerche atte ad individuare forme di discriminazione dirette o indirette;
- svolgere azione di collegamento e di coordinamento con gli altri organismi provinciali e regionali che operano nel campo della pari opportunità o che perseguono fini analoghi;
- effettuare proposte per un riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi istituzionali e nei diversi organismi rappresentativi.

## Art. 5 – Composizione

1. La commissione per le pari opportunità è composta da un numero variabile da n. 5 a n. 20 componenti di età non inferiore agli anni 16, che abbiano fatto richiesta di partecipazione a seguito di pubblicazione di avviso. Nel caso di richieste superiori a n. 20 entrano a far parte della commissione i primi 20 candidati, secondo l'ordine di presentazione delle domande fatta salva comunque, e sussistendone le condizioni, la rappresentanza delle diverse categorie sociali (lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati). Sono componenti di diritto della commissione le consigliere comunali in carica e le assessori in carica, elette o nominate.
2. La Sindaca/il Sindaco pubblica un avviso per invitare a presentare le candidature di cui al comma precedente, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
3. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae.
4. La commissione viene formata con deliberazione della Giunta Comunale che prende atto delle domande pervenute e se di numero superiore a 20, sceglie i componenti secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande. Dura in carica per lo stesso periodo di mandato della Giunta che la nomina.
5. Eventuali sostituzioni nel corso del mandato saranno attinte dalla graduatoria.

## Art. 6 - Funzionamento della Commissione

1. La commissione nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge nel proprio ambito, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto la/il Presidente e la/il Vice Presidente.
2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
3. La/il Vice Presidente coadiuva la/il Presidente e la sostituisce in caso di assenza
4. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti.
5. La commissione è valida se: in prima convocazione sono presenti la maggioranza dei componenti la commissione e in seconda convocazione con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione, di norma, svolge la propria attività organizzandosi in gruppi di lavoro ed a tal punto può avvalersi anche temporaneamente dell'apporto di esperti esterni.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché responsabili di Area e funzionario/i del Comune, amministratrici/tori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.
8. La Commissione viene convocata dalla/dal Presidente a mezzo e-mail o altre indicazioni date da ciascuna persona componente.

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

---

9. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la sede e l'orario della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.
10. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
11. Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di decadenza. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.

## **Art. 7 - Sede, risorse, oneri finanziari**

1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale di Bibbona.
2. Nel bilancio di previsione sarà destinata una quota per l'attività della Commissione. I relativi impegni di spesa sono assunti dalla/dal Responsabile competente su proposta della Commissione.
3. Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

## **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità, viene avviata entro 40 (quaranta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Contestualmente viene abrogato l'art. 33 del Regolamento di Partecipazione dell'Ente.